



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle residenze dell'università degli studi di Brescia nella fase 3

Emanato con Decreto Rettorale n. 745 del 19 ottobre 2020

Art. 1 - Fonti normative e finalità

1. Il presente regolamento introduce, per tutto il periodo di emergenza sanitaria per Covid-19. Misure sospensive e derogative rispetto a quanto previsto nel Regolamento Generale delle Residenze Universitarie al fine di preservare la salute degli ospiti.
2. L'accesso alle residenze universitarie è consentito esclusivamente agli utenti assegnatari di posto letto. Pertanto, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, sono vietate visite, ospitalità e accesso alle residenze a persone non assegnatarie di posto letto.
3. L'assegnatario di posto letto deve dichiarare in forma scritta al momento dell'ingresso:
 - a) di non presentare sintomi di infezione respiratoria (es. febbre, stanchezza, tosse secca, raffreddore non allergico, diarrea, anosmia, disgeusia).
 - b) di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°C,
 - c) di non essere soggetto ad isolamento fiduciario o obbligatorio,
 - d) di aver preso visione delle regole di comportamento previste all'interno delle residenze universitarie;
4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, L'Università si riserva la possibilità di effettuare trasferimenti d'ufficio nell'ambito della medesima residenza o in altra residenza universitaria.
5. Gli studenti provenienti dall'estero rispettano le indicazioni riportate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) in funzione del Paese di provenienza al fine di salvaguardare e tutelare la salute di tutti coloro che occupano le residenze universitarie.

Art. 2 - Modalità d'uso delle camere

1. In attesa del miglioramento della situazione epidemiologica le stanze doppie sono utilizzate ad uso singolo per un solo assegnatario.
2. Non è consentito l'ingresso nelle camere altrui.
3. Ogni studente è tenuto ad areare spesso i locali aprendo più volte al giorno le finestre.

Art. 3 - Pulizia e sanificazione nelle camere

1. L'Università assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, negli ambienti, nei servizi igienici e nelle aree comuni e di svago.
2. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali comuni, si procede alla pulizia e sanificazione del locale nonché alla loro ventilazione.
3. Nelle camere la pulizia e l'igienizzazione giornaliera deve avvenire a cura degli utenti. L'Università



tramite servizio di pulizie esterne garantisce quella settimanale.

Art. 4 - Spazi comuni

1. In tutti gli spazi comuni è obbligatorio:
 - a) indossare la mascherina chirurgica;
 - b) lavare frequentemente le mani;
 - c) evitare l'assembramento (più di due persone),
 - d) mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.
2. A tale riguardo, e fino alla fine dell'emergenza, non saranno consentite feste, assemblee di studenti e qualsiasi altra attività affine.

Art. 5 - Cucine

1. Laddove non siano presenti stoviglie ed accessori da cucina da utilizzare, a rotazione, occorre provvedere personalmente all'acquisto e a custodirli separatamente da quelli degli altri utenti.
2. La dotazione personale deve essere adeguatamente riposta tra i propri oggetti personali nell'armadietto assegnato.
3. Dopo ogni utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono essere puliti con idonei detersivi sgrassanti ed antisettici.
4. Durante la presenza nelle cucine e soprattutto durante il lavaggio e l'asciugatura delle stoviglie, è obbligatorio utilizzare guanti e mascherina.
5. Nei frigoriferi deve essere individuato uno spazio per ciascuno studente e non possono essere conservati alimenti aperti, o tali comunque da non garantire una perfetta ermeticità.
6. I pavimenti devono essere lavati con frequenza giornaliera utilizzando una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (candeggina).
7. Ogni studente deve favorire il continuo ricambio di aria negli spazi comuni quali appunto la cucina, se presente, lasciando il più possibile le finestre aperte.

Art.6 - Corridoi

Nei corridoi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. Durante il percorso, incrociando un altro utente, si deve mantenere la distanza sociale di 1 metro mantenendo la destra. Qualora la larghezza del corridoio non lo permetta, è necessario che uno dei due utenti si fermi e dia le spalle all'altro, permettendo a chi porta dei pesi di passare per primo.

Art. 7 - Servizi igienici comuni

Nel caso di utilizzo di servizi igienici comuni, ogni studente, dopo qualsiasi utilizzo, deve pulire le superfici dei sanitari utilizzati con appositi detersivi disinfettanti indossando sempre i guanti durante la pulizia.



Art. 8 - Lavanderia self-service

È consentito l'uso delle lavatrici rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) L'ingresso nei locali lavanderia è consentito ad una sola persona per volta.
- b) Indumenti e capi da lavare devono essere trasportati in buste chiuse.
- c) Una volta entrati nel locale, si deve vuotare il contenuto della busta nella lavatrice, cestinando nell'apposito bidone la busta usata.
- d) Una volta terminato il ciclo di lavaggio, ed eventualmente il ciclo di asciugatura, i capi lavati devono essere raccolti in una nuova busta pulita.

Art. 9 - Pertinenze esterne

Nelle pertinenze esterne: quali corti, cortili, ecc. devono essere evitati gli assembramenti. Nelle zone fumatori, è necessario garantire una distanza minima di metri 4 tra un posacenere ed un altro.

Art. 10 - Locale di ricreazione

Nei locali di ricreazione devono essere evitati gli assembramenti e mantenuta la distanza sociale superiore al metro. L'utilizzo va programmato con apposito calendario.

Art. 11 - Locale *snack*

in tali aree è obbligatorio evitare l'interferenza tra utenti e mantenere la distanza sociale superiore al metro. In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) in ragione delle dimensioni dei locali, per evitare assembramenti tali da non garantire le distanze minime di sicurezza;
- b) gli utenti possono fermarsi solo il tempo necessario per l'erogazione dei prodotti;

Art. 12 - Sala studio interna alle residenze

L'utilizzo delle sale studio interne alle residenze è consentito solo nel rispetto del distanziamento dei posti predisposti per ciascuna struttura: non è consentito modificare la disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica.

Art. 13 - Prescrizioni per l'uso degli ascensori e montacarichi per disabili

1. L'utilizzo degli ascensori o montacarichi è limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile: in tali circostanze l'utilizzo è consentito ad un solo utente per volta.
2. L'Università garantisce la periodica igienizzazione delle superfici interne ed esterne degli impianti elevatori, compresi i pulsanti di chiamata.

Art. 14 - Servizio mensa

L'accesso al servizio mensa avviene nel rispetto della capienza e delle turnazioni previste.



Art. 15 - Rifiuti

L'Università garantisce il rispetto dei regolamenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dà precise istruzioni agli utenti in merito allo smaltimento delle mascherine secondo quanto previsto dalle norme nazionali e territoriali. In caso di positività accertata i rifiuti non sono soggetti a raccolta differenziata ma segnalati (con dicitura Covid) e smaltiti nel contenitore destinato alla raccolta indifferenziata.

Art. 16 - Gestione di una Persona Sintomatica

1. Nel caso in cui uno studente, presente all'interno delle residenze, sviluppi sintomi riconducibili al Covid-19, deve immediatamente comunicare la circostanza a:
 - a) Responsabile della struttura - reception@unibs.it – Dott.ssa Gabriella Donda
 - b) Medico competente - medico.competente@unibs.it - tel. 030 / 2016070

2. In caso di risultato positivo al tampone l'utente è tenuto a comunicarlo all'Università e viene richiesto di presentare un certificato di avvenuta negativizzazione prima dell'allentamento delle misure di isolamento.

Art. 17 - Sanzioni

1. Tutti gli assegnatari dei servizi delle residenze Universitarie sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi e delle disposizioni indicate nel presente documento.
2. A chi contravviene a dette disposizioni sono applicate, secondo il caso di specie, le sanzioni previste dal Regolamento Generale per le Residenze.